



COMUNE DI CIMOLAIS
Provincia di Pordenone

Regolamento di gestione turistica e della circolazione dei veicoli a motore sulla strada Valcimoliana nel "Parco Naturale Dolomiti Friulane"

*Approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale
nn. 21/1992, n. 33/1992, n. 73/1994, n. 13/1997, n.4/2008, n.21/2013, n. 10/2017*

TITOLO I

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

ART. 1

La disciplina della circolazione e del parcheggio dei veicoli a motore (individuati nell'art. 47 della L. n. 30.04.1992, n. 285) lungo la strada Comunale Val Cimoliana è prevista dal presente regolamento.

ART. 2

Come modificato con Deliberazione di C.C. n. 4/2008

“Dalla località "Ponte Compol" la circolazione dei veicoli a motore lungo la strada Valcimoliana è permessa giornalmente fino al raggiungimento di un carico massimo di 200 veicoli presenti contemporaneamente in Valle”.

ART. 3

Come modificato con Deliberazione di C.C. n. 4/2008 , n. 21/2013, n. 10/2017

“In deroga a quanto previsto dall'art. 2, è concesso il libero transito ai seguenti veicoli:

- a. mezzi in possesso di residenti nei Comuni facenti parte il Parco Naturale Dolomiti Friulane e utilizzati da residenti nei predetti Comuni a scopo personale e privato;
- b. mezzi di proprietari di beni immobili, con titolo, in Comune di Cimolais;
- c. mezzi in possesso di soggiornanti presso le strutture ricettive del Comune di Cimolais e presso l'Albergo Diffuso Val Cellina e Val Vajont per il solo periodo di soggiorno;
- d. mezzi di servizio del Parco o impiegati per attività gestionali del Parco, compresa la gestione faunistica;
- e. mezzi degli Organi di cui all'art. 16, incaricati della sorveglianza e dell'applicazione del presente regolamento;
- f. mezzi impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso;
- g. mezzi delle Forze Armate - Esercito Italiano;
- h. mezzi e macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- i. mezzi utilizzati nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, in numero stabilito dal Sindaco;
- j. mezzi impiegati nell'esecuzione e nella manutenzione di opere sulla proprietà privata;
- k. mezzi impiegati da parte di istituzioni scientifiche riconosciute, in rilevazioni scientifiche o didattiche promosse dall'Ente Parco;
- l. mezzi impiegati nell'espletamento dell'attività speleologica e per la tutela e la promozione del patrimonio speleologico promosse dall'Ente Parco;
- m. mezzi impiegati dalle Guide Alpine o aspiranti Guide Alpine e dalle Guide Naturalistiche, limitatamente alle attività volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale;
- n. mezzi trasportanti persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, muniti dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.

ART. 4

Il parcheggio è consentito soltanto nelle zone a ciò adibite e che sono debitamente segnalate.

Specifiche piazzole saranno riservate esclusivamente per il parcheggio dei mezzi dei singoli proprietari dei fondi privati. In attesa della segnalazione e predisposizione di dette piazzole, i proprietari di fondi sono autorizzati a parcheggiare all'interno della loro proprietà, sempreché ciò non contrasti con la normativa vigente.

ART. 5

Eccezionalmente, durante le manifestazioni che non contrastino con le finalità del Comune, il parcheggio dei mezzi dei partecipanti potrà preventivamente essere autorizzato dal Sindaco, anche in zone diverse da quelle citate al precedente art. 4 che saranno ben delimitate e debitamente segnalate.

ART. 5 bis

In caso di situazioni contingibili ed urgenti il Sindaco autorizza gli addetti all'applicazione del presente regolamento ad individuare parcheggi provvisori, anche in zone diverse da quelle di cui al precedente art. 4 che saranno ben delimitati e debitamente segnalati.

ART. 6

Non è consentito il parcheggio al di fuori delle zone predisposte. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

ART. 7

Le zone dove è autorizzato il parcheggio sono indicate tramite apposita segnaletica riportante la scritta "Parcheggio".

ART. 8

Come modificato con Deliberazione di C.C. n. 4/2008 e n. 21/2013

Il parcheggio dei veicoli a motore lungo la strada Val Cimoliana è di norma gratuito.

Nelle giornate festive dal 1° maggio al 30 settembre, negli ultimi due sabati del mese di luglio e nei primi due sabati del mese di settembre e durante tutto il mese di agosto, il parcheggio in Valle per i veicoli entrati dalle ore 7.00 alle ore 16.00 con mezzi a motore sarà concesso previa riscossione di un corrispettivo giornaliero per ogni veicolo.

La riscossione dell'importo sarà effettuata da personale autorizzato in località Ponte Compol dalle ore 7.00 alle ore 16.00.

Le eventuali inadempienze saranno sanzionate ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

Annualmente, la Giunta Comunale determinerà le tariffe di ingresso per i veicoli a motore.

Come ricevuta di pagamento dovrà essere ritirato all'entrata della valle un "pass di parcheggio" da collocarsi in maniera ben visibile sul veicolo.

Sono esonerati dal pagamento i mezzi di cui all'art. 3; chiunque si avvalga di tali mezzi, ove non palesemente riconoscibili (perché muniti di scritte o simboli), dovrà preventivamente munirsi di un apposito "pass gratuito" che verrà rilasciato presso GLI UFFICI COMUNALI, previa presentazione dell'idonea documentazione da parte dell'interessato.

TITOLO II
GESTIONE DELL'AFFLUSSO TURISTICO

ART. 9

Il pic-nic attrezzato è permesso solo nelle aree di sosta attrezzate con tavoli e servizi; tali aree sono collocate e segnalate con apposita segnaletica riportante la scritta "Area di sosta" nei pressi delle seguenti località:

- 1)"Pian dei Sediei";
- 2)"Pian Fontana".

Ulteriori aree saranno in futuro debitamente segnalate.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10

Come modificato con Deliberazione di C.C. n. 4/2008

Per le violazioni al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa fissata nell'importo minimo di Euro 30,00 e massimo di Euro 150,00, fatte salve ulteriori norme di legge vigenti.

ART. 11

Come modificato con Deliberazione di C.C. n. 4/2008

Le presenti norme entrano in vigore il 01.04.2008.

ART. 12

Il presente regolamento sarà reso noto al pubblico mediante apposizione di cartelli segnaletici all'inizio della Valle.

ART. 13

Su richiesta del Sindaco sono incaricati della sorveglianza e della applicazione del presente regolamento:

- gli Organi di Pubblica Sicurezza;
- il Corpo Forestale Regionale;
- gli Organi di Polizia Locale;
- il personale di gestione del Parco.

ART. 14

In caso di dissesto della strada oggetto del presente regolamento ovvero per il verificarsi di altre situazioni che lo rendano necessario, il Sindaco con apposita ordinanza può disporre deroghe all'applicazione del presente regolamento compresa la chiusura al transito veicolare della strada o di tratti di essa.